

Cassazione civile , sez. un., 18 ottobre 2002, n. 14837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario	DELLI PRISCOLI	- Primo Presidente f.f. -
Dott. Massimo	GENGHINI	- Presidente di nozione -
Dott. Giovanni	OLLA	- Presidente di sezione -
Dott. Paolo	VITTORIA	- Consigliere -
Dott. Giovanni	PAOLINI	- Consigliere -
Dott. Ernesto	LUPO	- Rel. Consigliere -
Dott. Giandonato	NAPOLETANO	- Consigliere -
Dott. Michele	VARRONE	- Consigliere -
Dott. Stefanomaria	EVANGELISTA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

JANSSEN COSMECEUTICAL CARE GMBH, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PREFETTI 26, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE ORESTANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO EMILIO COMANDINI, giusta procura speciale del Notaio dott. Schepp, depositata in data 19-06-2002, in atti;

- ricorrente -

contro

MUNDA ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARDANZELLU 121, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA RUSSO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEONARDO CARBONE, SILVIA VITALI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3581-00 del Tribunale di ASCOLI PICENO - Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11-07-02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raimondi Guido il quale chiede che la Corte di Cassazione a sezioni unite, in camera di consiglio, rigetti il ricorso e dichiari la giurisdizione del giudice italiano, con le conseguenze di legge.

La Corte

[Inizio documento](#)

Fatto

Con atto di citazione notificato il 2 agosto 2000 Alberto Munda conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, la società tedesca Janssen Cosmeceutical Care GmbH (d'ora in poi: Janssen), con sede in Aschen, chiedendo la risoluzione del contratto di licenza di rivendita in esclusiva per l'Italia degli articoli cosmetici prodotti dalla società Janssen, contratto concluso il 1 febbraio 1998 tra l'impresa del Munda e la società convenuta, nonché la condanna di quest'ultima al pagamento della penale ed al risarcimento di altri danni. A fondamento delle domande proposte l'attore deduceva l'inadempimento della società convenuta "agli impegni contrattuali ed in modo specifico a quelli contenuti agli artt. 11, 13, 15 e 18 del contratto", lamentando che la Janssen aveva consegnato la merce in ritardo ovvero in quantità diverse da quelle ordinate oppure senza confezioni o materiale illustrativo, aveva spedito il materiale promozionale e pubblicitario tardivamente ovvero in misura insufficiente, aveva inviato alcuni campioni di cosmetici il cui uso aveva

causato danni alla clientela.

La società convenuta, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, spettando la giurisdizione al giudice della Germania; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande.

La società Janssen ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, a cui Alberto Munda ha resistito con controricorso. La società Janssen, dopo la notifica delle conclusioni del Pubblico Ministero, ha presentato memoria.

Inizio documento

Diritto

1. - La società Janssen sostiene che, nella presente fattispecie, trova applicazione la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale, il cui art. 2, comma 1, fissa la giurisdizione dello Stato in cui il convenuto ha il suo domicilio.

Ritiene, invece, non applicabile il successivo art. 5, n. 1, della stessa Convenzione, secondo cui il convenuto può essere citato in uno Stato contraente diverso da quello del suo domicilio "in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita". La ricorrente sostiene che l'obbligazione principale il cui inadempimento viene denunziato è quello della consegna della merce, consegna che, a termini dell'art. 14 del contratto, doveva avvenire presso lo spedizioniere oppure, per le spedizioni di modesto importo, mediante l'inoltro al servizio postale nazionale, quindi in ogni caso in Germania. Ad analoghe conclusioni si perviene, secondo la Janssen, indipendentemente dall'applicazione del citato art. 14, sia alla stregua della disciplina uniforme della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980, sia secondo il diritto tedesco, richiamato dall'art. 4, commi 2 e 3, della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, sia infine secondo il diritto italiano (art. 1510, secondo comma, c.c.).

2. - Nel controricorso del Munda si sostiene che vi è stata un'accettazione tacita della giurisdizione italiana da parte dello stipulante sig. Janssen, desumibile dallo scambio di lettere tra le parti del 4 e 6 Ottobre 1999.

La tesi del controricorrente non può essere condivisa.

Il Munda, nella lettera alla società tedesca del 4 ottobre 1999, ha prospettato l'instaurazione di un'azione giudiziaria davanti al Tribunale italiano di San Benedetto del Tronto, ma il silenzio sul punto della giurisdizione serbato dalla Janssen nella risposta del 6 ottobre 1999, in cui essa faceva presente che non si sarebbe lasciata intimorire da azioni legali, non può integrare l'accettazione della giurisdizione italiana, non esprimendo alcuna volontà sul detto punto.

3. - Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito dall'attore, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice della Germania (ove trovasi il domicilio della società convenuta), ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971 n. 804.

Non è, invece, applicabile l'art. 5 n. 1 di detta Convenzione, invocato dalla parte attrice a fondamento della giurisdizione del giudice italiano. Tale disposizione prevede, in materia contrattuale, la giurisdizione del "giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita".

"L'obbligazione dedotta in giudizio" è quella il cui inadempimento è stato, nel caso concreto, posto a fondamento delle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno. Poiché l'attore ha fatto valere l'inadempimento non di una sola, ma di una pluralità di obbligazioni derivanti dallo stesso contratto, occorre fare riferimento all'obbligazione principale, con conseguente attrazione delle altre obbligazioni dedotte in giudizio che sono qualificabili come accessorie (Corte Giustizia C.E. 15 gennaio 1987, causa 266-85, 19 della motivazione). Come si è detto nella premessa, le obbligazioni contrattuali di cui, nell'atto di citazione, l'attore ha lamentato l'inadempimento sono, specificamente, quelle previste nelle clausole del contratto

contraddistinte con i n. 11, 13, 15 e 18. Dette obbligazioni consistono, in prevalenza, nella fornitura della merce ordinata dal Munda alla società Janssen, che doveva essere tempestiva e conforme all'ordinazione (clausola n. 15), e nella fornitura di altro materiale connesso, come dépliant pubblicitari e campioni di prodotti (clausola n. 11). Rispetto a queste obbligazioni ha carattere accessorio la clausola n. 13 relativa alle "fiere di cosmesi" ed agli obblighi (assunti al riguardo dalla Janssen) di concordare le relative decisioni, sulla cui violazione, infatti, l'atto di citazione non si sofferma analiticamente. La quarta ed ultima clausola contrattuale (n. 18), di cui l'attore ha, in citazione, dedotto specificamente la violazione, contiene la previsione del risarcimento del danno nel caso in cui "la ditta cessionaria riceva dalla ditta fornitrice cedente prodotti avariati, invendibili o difformi dall'ordinato". Il luogo in cui deve essere eseguita tale obbligazione risarcitoria non assume rilievo ai fini della giurisdizione, la quale è determinata dall'obbligazione contrattuale il cui inadempimento dà origine all'obbligo di risarcimento, il quale è sostitutivo dell'obbligazione rimasta inadempita.

Considerato che l'obbligazione principale dedotta in giudizio è quella di fornitura di merci della Janssen all'attore Munda, obbligazione di cui questi ha dedotto l'inesatto adempimento sotto più aspetti, il luogo di esecuzione della stessa è quello in cui doveva essere effettuata la consegna delle merci. Tale consegna doveva avvenire in Germania, secondo la disciplina della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci (resa esecutiva con la legge 11 dicembre 1985 n. 765).

Detta Convenzione, sottoscritta sia dall'Italia che dalla Germania, è entrata in vigore in Italia il 1 gennaio 1988 ed in Germania il 1 gennaio 1991; essa quindi trova applicazione rispetto al contratto della cui esecuzione si discute nel presente giudizio, che le parti hanno stipulato il 1 febbraio 1998. Sussiste il presupposto previsto dall'art. 1 della Convenzione, perché si è in presenza di un contratto di vendita di beni mobili tra parti le cui sedi d'affari si trovano in Stati differenti, tenuto conto che, secondo l'art. 3, comma 1, della stessa Convenzione "si considerano vendite i contratti di fornitura di beni (scil.: mobili) da fabbricare o produrre". E, come si è detto, il contratto di "licenza di rivendita in esclusiva per l'Italia" dei prodotti cosmetici Janssen, stipulato tra la società produttrice tedesca ed il distributore italiano Munda, aveva per oggetto la fornitura dei detti prodotti dall'impresa tedesca all'impresa italiana.

Come si desume dal primo comma dell'art. 1 (oltre che dall'art. 7, comma 2) della Convenzione, il regime uniforme da essa previsto si applica a prescindere dal contenuto delle norme di diritto internazionale privato dei due stati contraenti, le quali sono pertanto irrilevanti ai fini di individuare la disciplina applicabile alle obbligazioni contrattuali dedotte in giudizio.

L'art. 31 della Convenzione di Vienna, in ordine al luogo di esecuzione dell'obbligo di consegna, dispone che "Se il venditore non è obbligato a consegnare i beni in un altro luogo determinato, la sua obbligazione di consegna consiste: a) se il contratto di vendita implica il trasporto dei beni - nel rimettere i beni al primo vettore per la trasmissione al compratore".

Le parti, nella clausola n. 14 del contratto, hanno previsto che "la merce ordinata dovrà essere sempre spedita per mezzo di corriere con porto fianco destino (a free port - F.O.B.), solo per importi superiore a D.M.1.000, mentre se inferiori, il trasporto sarà solo a carico della ditta cessionaria e sarà eseguito a mezzo servizio postale, con addebito in fattura". Poiché ogni fornitura implicava il trasporto delle merci della Janssen da fornire al Munda, la consegna delle stesse al primo vettore doveva avvenire sempre in Germania, mediante spedizione attraverso corriere (per quelle di maggiore importo) o attraverso il servizio postale (per le forniture di minore importo). Le prime avvenivano "porto franco destino", e quindi a spese della Janssen, le seconde a spese del Munda ("con addebito in fattura"). Ma la diversa ripartizione dei costi del trasporto delle merci dalla Germania in Italia non incide sul luogo in cui l'obbligazione di consegna delle forniture doveva essere eseguita, che era sempre in Germania.

La disciplina legale della Convenzione di Vienna (avente, peraltro, natura dispositiva, poiché le parti contrattuali vi possono derogare: art. 6 della Convenzione) e le clausole contrattuali si integrano, quindi, nell'individuare in Germania (e non in Italia) il luogo di esecuzione delle

obbligazioni di fornitura dei prodotti della Janssen, di cui il Munda ha dedotto l'inadempimento. Non viene in rilievo, invece, la disciplina dettata dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulle obbligazioni contrattuali, alla quale hanno fatto richiamo sia le parti che il Pubblico Ministero, perché su di essa prevale l'applicazione della Convenzione di Vienna (art. 21 della Convenzione di Roma e art. 57, ultima parte, della legge 31 maggio 1995 n. 218). Il regime uniforme di quest'ultima Convenzione, efficace sia in Italia che in Germania, rende irrilevanti, altresì, le discipline previste sul punto dagli ordinamenti interni dei due Stati, pure esse richiamate dalla parte ricorrente.

4. - In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, non sussistendo la situazione prevista dell'art. 5 n. 1 della citata Convenzione di Bruxelles, invocata dall'attore a fondamento della citazione in Italia della parte convenuta avente domicilio in Germania. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo.

[Inizio documento](#)

P.Q.M

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso a Roma l'11 luglio 2002.